

TRIBUNALE DI RAGUSA
Ufficio Procedimento Unitario

GIANNELLI GIANCARLO
FAILLA SALVATRICE

Ricorso per l'ammissione alla procedura di
concordato MINORE liquidatorio
con cessione dei beni EX ART. 74 E S.S. C.C.I.I.
aggiornato al Decreto Legislativo 13 settembre 2024, n. 136

CATANIA/RAGUSA, 20.01.2025



Per i signori **Giancarlo Giannelli** nato a Ragusa il 27.12.1961, C.F. GNNGCR61T27H163P e **Failla Salvatrice**, C.F. FLLSVT64E41H163X, nata a Ragusa l'01.05.1964, rappresentati e difesi, come da procura in calce al presente atto, congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti Daniele Cassì (c.f. CSSDNL 77D12 H501W – pec: danielecassi@pec.ordineavvocaticatania.it), e Adriana Burgi (c.f. BRGDRN74P65C351J – pec: adriana.burgi@pec.ordineavvocaticatania.it) del foro di Catania, i quali dichiarano di eleggere domicilio telematico e di voler ricevere le comunicazioni ai seguenti recapiti pec: danielecassi@pec.ordineavvocaticatania.it - adriana.burgi@pec.ordineavvocaticatania.it e dichiara, altresì, di eleggere domicilio, nonché assistita dai consulenti tecnici per la redazione del piano, rag. Vito Concetto Mauceri con studio in Catania Piazza della Repubblica n. 32;

PREMESSO

- che il sig. Giancarlo Giannelli è socio (quota del 4,75%), nonchè legale rappresentante e liquidatore, della società AKOS s.r.l. in liquidazione in concordato preventivo con sede legale in Ragusa Via Arturo Di Natale 1/A, P.I. 01152000889 (**all. n. 1 – visura camerale**);
- che la sig.ra Salvatrice Failla è socia (quota 0,25%) della detta società AKOS s.r.l. in liquidazione;
- che la detta AKOS s.r.l. in liquidazione è attualmente sottoposta a procedura di concordato preventivo omologata il 06.08.2013, commissario giudiziale dott.ssa Gulfi Giovanna;
- che i ricorrenti sono asseriti fideiubenti della detta società in concordato preventivo, nella loro qualità di soci e solo marginalmente a titolo personale;
- che in data 15.05.2023, i sig.ri Giannelli e Failla hanno presentato all'O.C.C. di Ragusa istanza di nomina apposito professionista (**all. n. 2**);
- che, con successivo provvedimento del 29.05.2023, l'Organismo adito ha provveduto alla nomina del professionista, nella persona della dott.ssa Rita Passalacqua, iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Ragusa al n. 151, (**all. n. 3**);
- che l'OCC incaricato ha designato quale perito, nell'ambito del detto procedimento propedeutico al deposito del relativo ricorso, l'Ing. Giombattista La Terra Pirrè, il quale ha stimato gli immobili offerti in liquidazione e depositato la relazione di stima datata 08.06.2024;
- che il ricorso di concordato minore ex art. 74 e s.s. D.lvo 12.01.2019 n. 14 aggiornato al Decreto Legislativo 13 settembre 2024, n. 136, corredato dalle allegate tabelle “A” – Attivo; “P” – Passivo; “R” Riepilogo Risorse, Oneri, Costi di Procedura e Accantonamenti e fondi



vari, iscritto in data 23.07.2024 al R.G. n. 56/2024, G.D. Antonio Pianoforte, è stato dichiarato inammissibile dal Tribunale adito con ordinanza del 31.07.2024, ritenendo che non vi fossero i requisiti di cui all'art. 77 CCII e segnatamente, ritenendo – erroneamente – che si ravvisassero nel caso di specie atti in frode ai creditori (cfr. documenti allegati domanda di concordato e ordinanza di rigetto);

- che avverso tale decreto non è stata proposta impugnazione;
- che i coniugi Giannelli – Failla hanno presentato un nuovo ricorso di concordato minore ex art. 74 e s.s. D.lvo 12.01.2019 n. 14 (nel testo aggiornato al Decreto correttivo approvato dal Consiglio dei Ministri il 4 settembre 2024) corredato dalle allegate tabelle “A” – Attivo; “P” – Passivo; “R” Riepilogo Risorse, Oneri, Costi di Procedura e Accantonamenti e fondi vari;
- che detta proposta di concordato minore è stata giudicata fattibile dalla professionista nominata ai sensi e per gli effetti dell'art. 27, co. 2 e 76 C.C.I.I., dott.ssa Rita Passalacqua, in possesso dei requisiti di legge mediante la relazione contenente i requisiti indicati al comma 2 art. 76 C.C.I.I. che si allega (**all. n. 4 nuova Relazione Dott.ssa R. Passalacqua e relativi allegati**).
- che il presente ricorso mira, unitamente all'attività svolta dagli Organi della procedura, a creare le condizioni perché i creditori prestino un “consenso informato” ad una proposta che, allo stato, appare migliore di qualsiasi alternativa a loro disposizione, anche a quella di liquidazione giudiziale, al fine di offrire loro il miglior soddisfacimento possibile;
- che competente a decidere sulla presente domanda di concordato preventivo, è il Tribunale di Ragusa nel cui circondario i ricorrenti risiedono.

RITENUTO

- che è consolidato in giurisprudenza il principio secondo il quale è ammissibile il concordato minore proposto, ai sensi degli artt. 74 e segg. CCII, da persona fisica la cui posizione debitoria deriva in gran parte da fidejussioni prestate in favore di una società di capitali di cui detenga delle quote sociali e, in misura marginale, da debiti personali;
- che è altrettanto univoco l'orientamento secondo il quale non osta alla ammissione alla procedura di concordato minore la circostanza che il debitore intenda unitariamente definire la propria posizione debitoria derivante sia da debiti personali, sia da debiti di natura non consumeristica, atteso che gli artt. 74 co. 1 e 2 co. 1 lett. fanno riferimento unicamente alla tipologia del singolo debitore (cfr. Cass. 3-12-2020 n. 27618; Cass. 16-1-2020 n. 742; Cass. 31-10-2019 n. 28162; Cass. 15-10-2019 n. 25914; Cass. 13-12-2018 n. 32225; Corte Giust. U.E. 19-11-2015 -causa c 74/15; Corte Giust. U.E. 14-9-2016 causa c 534/15);



- che la odierna proposta di concordato minore è stata predisposta tenendo conto anche dei rilievi mossi dal G.D. adito con il precedente ricorso nell'ordinanza che ne ha dichiarato l'inammissibilità ed ivi sono meglio chiariti alcuni aspetti che attengono alla effettiva sussistenza nel caso di specie dei requisiti previsti dalla legge a pena di inammissibilità (art. 77 CCII), ritenuti invece insussistenti dal detto giudice delegato, oltre che alla applicazione dell'art. 81 CCII, il quale impone l'adozione di procedure competitive per la vendita di tutti i beni offerti in liquidazione;
- che, come si avrà modo di chiarire nella presente proposta, sussistono invero tutti i requisiti di cui all'art. 77 CCII e non sono ravvisabili atti commessi dai proponenti diretti a frodare le ragioni dei creditori;
- che, in conformità all'orientamento di codesto Tribunale adito e alla giurisprudenza citata dal precedente G.D. nell'ordinanza che ha rigettato la prima proposta di concordato minore, si propone di vendere tutti i beni immobili offerti in liquidazione mediante procedure competitive.

Tutto ciò premesso e ritenuto, i ricorrenti **Giannelli Giancarlo e Failla Salvatrice**, come sopra identificati, rappresentati e difesi

PROPONGONO

ai propri creditori il soddisfacimento delle loro ragioni di credito nei termini e nelle modalità che di seguito si passano a descrivere.

Attraverso la seguente proposta di concordato, i ricorrenti propongono di pagare i creditori sociali, tramite liquidazione dei propri beni personali, nonché tramite l'intervento del terzo, secondo il seguente piano di concordato:

- a. Integralmente: le spese di procedure nei termini fissati dal Tribunale e tutti gli oneri e le spese in pre-deduzione;
- b. Integralmente: tutti i creditori muniti di privilegio generale e speciale su beni della società, limitatamente alla capienza degli stessi, nei tempi che verranno di seguito descritti;
- c. Parzialmente: nelle misure e con le modalità infra rappresentate, i creditori chirografari.

Le risorse che consentiranno i superiori pagamenti saranno tratte dalle fonti appresso indicate nel corpo del presente ricorso.

Per una più agevole intelligibilità della presente proposta, si è proceduto alla schematizzazione delle poste in quattro macro-tabelle e, precisamente:



- **Tabella “A”** – contenente le voci dell’Attivo;
- **Tabella “P”** – contenente le voci Passivo;
- **Tabella “R”** – contenente il riepilogo delle risorse, le percentuali di soddisfo dei creditori, le spese di procedura ed i fondi rischi generici e specifici.

Indice

1	<i>Attivo dei proponenti.</i>	4
1.1	Beni immobili di proprietà del Sig. Giannelli Giancarlo. -	4
1.2	Immobili di proprietà di Failla Salvatrice.	5
1.3	Immobili in comproprietà Giannelli e Failla.	6
2	<i>Altri beni di proprietà dei coniugi Giannelli/Failla.</i>	7
2.1	Polizza temporanea caso morte n. 462596	8
2.2	Polizza temporanea caso morte n. 50073155.	8
2.3	Fondo pensionistico complementare.	9
2.3.1	sig. Giancarlo Giannelli	9
2.3.2	sig.ra Salvatrice Failla	9
2.4	Altre polizze.	10
2.5	Disponibilità liquide.	10
2.6	Quote societarie.	11
2.7	Beni mobili registrati.	12
2.8	Entrate proprie e della famiglia con indicazione di quanto occorra al mantenimento della stessa.	12
3	<i>Passività dei proponenti.</i>	13
3.1	Elenco dei creditori e cause di prelazione.	13
4	<i>Brevi cenni sul Concordato preventivo Akos s.r.l.</i>	25
5	<i>Proposta concordataria e tempi di soddisfazione</i>	27
5.1	Sulle risorse attive disponibili.	29
5.2	Sull'intervento del terzo.	29
6	<i>Convenienza della Proposta</i>	30
7	<i>Sui requisiti di cui all'art. 77 CCII (correggere indice)</i>	31
8	<i>Sulla fattibilità del piano</i>	34

1 Attivo dei proponenti.

Le attività dei sig.ri Giannelli Giancarlo e Failla Salvatrice **sono complessivamente pari ad euro 162.700,00** il tutto, come dettagliatamente indicato nell'allegata **Tabella “A”**.

Segnatamente:

1.1 Beni immobili di proprietà del Sig. Giannelli Giancarlo. -



Immobili di esclusiva proprietà (in regime di separazione dei beni) al 100% riportati nel Catasto Fabbricati di Ragusa, siti in Via Fratelli Cairoli Ragusa al foglio di mappa A/67 particelle (**all. n. 5 visura catastale**):

- 124 sub. 2 (già part. 288/1) rimessa di mq. 6 sito in RG via Cairoli P.T., ct. C/6, cl. 4, R.C. € 20,45 –
- 124 sub. 3 (già 288/2) Appartamento di 4,5 vani catastali ed accessori sito in RG via Cairoli int. 1 P.T., ct. A/3, cl. 2, R.C. € 290,51 -
- 124 sub. 4 (già 288/3) Appartamento di 5 vani catastali ed accessori sito in RG via Cairoli int. 2, P.I., ct. A/3, cl. 2, R.C. 322,79 –

Gli immobili fanno parte di un unico edificio da ristrutturare che è stato oggetto di stima da parte del perito ing. Giombattista La Terra Pirrè, già nominato dall' OCC che in data 08.06.2024 ne ha indicato il valore complessivo in **€ 118.500,00 (all. n. 6 – perizia –)**.

1.1.1 Trascrizioni pregiudizievoli

Ipoteca volontaria di I grado: Il sig. Giannelli Giancarlo, a garanzia di un mutuo di credito fondiario stipulato dinnanzi al Notaio in Ragusa dott. Giovanni Livia, in data 20.07.2007, registrato a Ragusa il 21.07.2007 al n. 2023, n. 36187 di rep. e n. 7541 della racc., munito di formula esecutiva in data 31.07.2007, avente ad oggetto la erogazione a proprio favore, da parte della banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a., della somma di € 130.000,00, ha rilasciato ipoteca su tutti i detti immobili di € 260.000,00 (**all. n. 7 - nota di iscrizione conservatoria**).

Ipoteca legale di II grado: La Banca Carige Italia spa sui medesimi beni ha iscritto ipoteca su decreto ingiuntivo per sorte capitale di € 198.263,28 e un montante complessivo di € 300.000,00 (**all. n. 8 - nota di iscrizione conservatoria**).

1.2 Immobili di proprietà di Failla Salvatrice.

- Immobile di esclusiva nuda proprietà (in regime di separazione dei beni) riportato nel Catasto Fabbricati di Ragusa, siti in Via Avellino (ex c.da Nave) piano S nel comune di Marina di Ragusa (RG) al foglio di mappa 275 particella 674 sub. 9, cat. C/6, cl. 3, mq. 17, R.C. 44,78 (**all. n. 9 visura catastale**). Tale immobile è stato oggetto di stima da parte del perito ing. Giombattista La Terra Pirrè, nominato dall' OCC che in data 08.06.2024 ne ha indicato il valore complessivo in **€ 10.200,00 (cfr. all. n. 6 perizia di stima)**;



- Immobile in piena proprietà della quota indivisa di 1/8 (in regime di separazione dei beni) pervenuto alla sig.ra Failla a mezzo successione testamentaria non annotata al catasto (**all. n. 10**) sito in Ragusa Via ing. Mario Spadola n. 11 (già piazza Vann'Antò n. 1) e così, trascritto in conservatoria (**all. n. 11**):
 - appartamento al Foglio 101 part. 93 sub 20; di 5,5 vani A/2, piano 3;
 - garage al Foglio 101 part. 93 sub. 53, C/6 di 17 m., piano T.

Gli immobili sono stati stimati da parte del detto perito ing. Giombattista La Terra Pirrè, nominato dall' OCC, che ne ha indicato il valore della quota della sig.ra Failla Salvatrice in complessivi **€19.000,00 (cfr. all. n.6)**.

Ed ancora la sig.ra Failla Salvatrice (in regime di separazione dei beni) è nuda proprietaria al 100% dei seguenti ulteriori immobili riportati nel Catasto Fabbricati di Ragusa, al foglio di mappa 275 particelle:

- 106 sub. 1 appartamento sito in RG Via Duilio n. 34 P.T., ct. A/5, cl. 2, 3,5 vani., R.C. € 198,84 – **Valore di stima OMI media € 54.100,00;**
- 106 sub. 2 appartamento sito in RG Via Duilio n. 38, ct. A/4, cl. 1, 3,5 vani, R.C. € 155,45 - **Valore di stima OMI media € 47.600,00.**

La nuda proprietà di tali immobili è stata costituita – molto tempo prima che sorgessero gli apparenti debiti - in fondo patrimoniale destinato a far fronte ai bisogni della famiglia con atto rogato dal Notaio Giovanni Liva in Ragusa in data 01.08.2002, n. 20568rep. e n. 1246 racc., trascritto nei R.R.I.I. il 05.08.2002 (**all. n. 12**) Si precisa che le part. 107 e 108, fg. 275 comune di Ragusa indicate nel fondo patrimoniale del detto fondo, sono state soppresse in data 16.06.2006 per costituire la part. 106 sub 1 fg. 275. (**all. n. 13**).

1.3 Immobili in comproprietà Giannelli e Failla.

I coniugi Giannelli/Failla sono altresì comproprietari al 50% (in regime di separazione dei beni) ciascuno dei seguenti immobili riportati nel Catasto Fabbricati di Ragusa, al foglio di mappa A/67 particelle:

- 414 sub. 21 appartamento sito in RG Piazza Cairoli n. 8 scala A int. 11 piano 6, ct. A/2, cl. 3, 205 mq., R.C. € 1.301,47 – **Valore di stima OMI media € 155.800,00 del 100% del bene;**



- 414 sub. 46 rimessa di 48 mq, sito in RG vico Fratelli Cairoli s.n.c. P.S1., ct. A/6, cl. 4, R.C. € 163,61 - **Valore di stima OMI media € 18.500,00 del 100% del bene.**

Gli immobili sono stati costituiti – molto tempo prima che sorgessero gli apparenti debiti – in fondo patrimoniale destinato a far fronte ai bisogni della famiglia con atto rogato dal Notaio Giovanni Liva in Ragusa in data 02.04.2004, n. 27023 rep. e n. 4378 racc., trascritto nei R.R.I.I. il 03.05.2004 (**all. n. 14**)

2 Altri beni di proprietà dei coniugi Giannelli/Failla.

Il sig. Giannelli è titolare di due polizze caso morte, come a breve si dirà.

Tale circostanza, espressamente dichiarata dai proponenti già nella prima domanda di concordato minore, è stata vagliata dal primo G.D. designato il quale, nel dichiarare inammissibile la domanda di concordato, ha così statuito: *“è evidente, ancorché non rilevato dall'o.c.c. incaricato (cfr. p. 5 relazione o.c.c., punto 1.2.3.), la commissione di atti in frode dei creditori da parte di Giancarlo Giannelli, in violazione dell'art. 77 c.c.i.i. e, in particolare, di atti di disposizione unilaterale, a titolo gratuito, costituenti il conferimento della complessiva somma di euro 2.000.000,00 nell'ambito di due polizze assicurative sulla vita causa morte n. 462596 e n. 50073155, ex lege impignorabili, negli anni 2014 e 2022, quando lo stesso era già gravato da una situazione debitoria critica; gli elementi, gravi precisi e concordanti, da cui si evince la volontà della sottrazione di tali cespiti dalla garanzia patrimoniale dei suoi creditori personali, destinati agli eredi con maggiorazione di interessi per il caso di verifica dell'evento del periodo temporale previsto e allo stato ancora pendente, sono: 1) la circostanza della costituzione nel tempo di ben due polizze per il solo Giannelli, che si aggiungono a preesistenti e cospicui fondi patrimoniali immobiliari costituiti dallo stesso e dalla moglie già nell'interesse della famiglia e fondi pensionistici con finalità previdenziale per sé e per il coniuge; 2) dei relativi importi: 1.000.000,00 di euro conferiti in ciascuna di esse a titolo di capitale iniziale, appunto de plano sottratto alla garanzia patrimoniale dei creditori, con successiva corresponsione di rate periodiche nel tempo, per complessivi 15.000,00 euro l'anno, così sottratte alla garanzia patrimoniale dei creditori, ai sensi dell'art. 1923 c.c.; 3) delle qualifiche del sig. Giancarlo Giannelli, legale rappresentante della società debitrice principale di quasi tutta l'esposizione debitoria, AKOS s.r.l. in liquidazione in concordato preventivo, nell'interesse del quale ha prestato le varie fideiussioni, nonché attuale liquidatore in concordato preventivo liquidatorio della medesima società, evidentemente a conoscenza dell'entità dei debiti sociali e personali (nel 2022, complessivamente ammontanti a circa 5.000.000,00 di euro) e della crisi, a decorrere dal 2012 in poi, come dallo stesso ammesso, della società dallo stesso amministrata e garantita; 4) della*



presistenza, sicuramente prima della polizza del 2022 e del relativo conferimento di 1.000.000,00, di ben tre decreti ingiuntivi anche nei suoi confronti; 5) del patrimonio residuo dopo tali atti di disposizione, ammontante, quantomeno prima della disposizione del 2022, a soli circa 133.500,00, quale controvalore dei beni immobili posseduti e soli 15.000,00 di liquidità per assegni circolari.”

Ora a ben vedere, tali considerazioni, appaiono verosimilmente il frutto di un fraintendimento dei fatti esposti nella domanda, forse anche generato da una poco corretta esposizione stilistica degli stessi nel primo ricorso. Sicchè, in questa sede appare opportuno meglio precisare quanto segue in ordine alle dette polizze oltre che a contrasto di tutti i rilievi mossi dal GD.

2.1 Polizza temporanea caso morte n. 462596

Il sig. Giannelli è titolare della polizza c.d. TCM (temporaneo caso morte) n. 462596 stipulata con la compagnia “Reale Mutua Assicurazioni” in data 25.02.2014 con scadenza in data 25.02.2027.

Il rilievo mosso dal G.D. che ha ravvisato in tale contratto un atto in frode ai creditori, non appare condivisibile e ciò in quanto il sig. Giannelli non ha versato alla compagnia assicurativa l'importo di euro 1,0 mln, quale premio, ma tale importo è quanto la Compagnia si è impegnata a versare agli eredi ove si verifichi l'evento morte dell'assicurato.

Infatti, la somma di 1,0 mln di euro non è altro che il **capitale assicurato** da erogare in caso morte, mentre il premio annuale è pari ad euro 4.603,00 (**all. n. 15**). Nessuna somma ulteriore ai premi fino ad ora corrisposti, è stata quindi investita nella detta polizza.

2.2 Polizza temporanea caso morte n. 50073155.

Il sig. Giannelli è titolare della polizza c.d. TCM (temporaneo caso morte) n. 50073155 stipulata con la compagnia “Reale Mutua Assicurazioni” in data 21.12.2022 con scadenza in data 21.12.2032. Il **capitale assicurato** da erogare in caso morte è di euro 1,0 mln e premio annuale pari ad euro 10.120.50 (**all. n. 16**).

Per quanto ovvio, fatta salva l'ipotesi del verificarsi del sinistro caso morte in capo al sig. Giannelli e per tutta la durata residua di validità delle dette polizze, alcun importo potrà andare in favore dei creditori del Giannelli, atteso che la liquidazione del capitale iniziale avverrebbe solo in ipotesi di verifica del sinistro.

Si precisa ulteriormente che l'importo di un milione di euro è il capitale assicurato per ciascuna polizza, ossia la somma che verrebbe erogata se si verificasse l'evento morte.



Valgono in questo caso le stesse osservazioni di cui al parag. 2.1.

Trattasi di polizze stipulate unicamente con l'intento di costituire un patrimonio in caso morte da destinare ai propri eredi, i quali, nel caso si verifichi il sinistro, potranno impiegare le somme che andrebbero ad ereditare a copertura degli apparenti debiti gravanti sul patrimonio ereditario. L'investimento in questione è quindi invero fatto a tutela degli apparenti creditori e non certo in frode delle loro ragioni creditizie.

Per contro, i premi periodicamente versati, hanno una entità complessiva di scarso rilievo economico se rapportati al montante debitorio complessivo.

Come spiegato, essendo tali somme impiegate con la finalità di tutelare le ragioni degli apparenti creditori anche in caso di trapasso dei proponenti, non possono perciò ritenersi fraudolentemente sottratte agli stessi.

Non si ravvisa pertanto, alcuna condotta distrattiva o fraudolenta nella condotta dell'odierno ricorrente.

2.3 Fondo pensionistico complementare.

2.3.1 sig. Giancarlo Giannelli

Il sig. Giannelli ha altresì stipulato un fondo pensionistico complementare denominato "Aviva Previdenza" polizza n. 5018007, a titolo di fondo pensione integrativo stipulato con la compagnia "Mediolanum Vita" in data 01.12.2008 della durata di anni 18, con un premio annuo pari ad euro 2.600,00 e liquidazione degli importi versati, tramite versamenti periodici al raggiungimento dell'età pensionabile (**all. n. 17**). Atteso che il sig. Giannelli raggiungerà l'età pensionabile nel 2029, l'importo verrà erogato successivamente alla chiusura della presente procedura. Pertanto, nessun importo, relativo alla detta polizza, potrà contrattualmente essere messo a disposizione dei creditori sociali.

Alla data del 31.12.2022 il fondo è valorizzato per un importo complessivo di € 239.297,53 (**all. n. 18**).

L'impiego di tali somme ha quindi la finalità di integrare la pensione così da poter contare su risorse economiche integrative che matureranno in età pensionistica da destinare ai bisogni familiari quando il Giannelli non potrà fare affidamento su redditi da lavoro e, ove eccedenti, agli apparenti creditori.

Nel caso di premorienza, per contratto, potranno riscattare la posizione gli eredi, i quali come detto, potranno e dovranno destinare le somme percepite a copertura degli apparenti debiti gravanti sul patrimonio .

2.3.2 sig.ra Salvatrice Failla



La sig.ra Failla ha altresì stipulato un fondo pensionistico complementare denominato “Aviva Previdenza” polizza n. 10505573, a titolo di fondo pensione integrativo stipulato con la compagnia “Mediolanum Vita” in data 01.02.2008 della durata di anni 16, con un premio annuo pari ad euro 3.000,00 e liquidazione degli importi versati, tramite versamenti periodici al raggiungimento dell’età pensionabile (**all. n. 19**). Atteso che la sig.ra Failla raggiungerà l’età pensionabile nel 2030, l’importo verrà erogato successivamente alla chiusura della presente procedura. Pertanto, nessun importo, relativo alla detta polizza, potrà contrattualmente essere messo a disposizione dei creditori sociali. Alla data del 31.12.2022 il fondo è valorizzato per un importo complessivo di € 102.303,05 (**all. n. 20**).

L’impiego di tali somme ha quindi la finalità di integrare le pensioni così da poter contare su risorse economiche integrative che matureranno in età pensionistica da destinare ai bisogni familiari quando la Failla non potrà fare affidamento su redditi da lavoro e, ove eccedenti, agli apparenti creditori.

2.4 Altre polizze.

Gli odierni proponenti, per massima precisione, rilevano ancora che gli stessi sono titolari di una polizza infortuni ed una polizza sanitaria, il cui premio mensile ammonta ad euro 360,00 importo indicato tra le spese mensili della famiglia. Le polizze sono state stipulate al fine di far fronte ai bisogni familiari di natura sanitaria e così ridurre le relative spese, che altrimenti graverebbero sui redditi personali.

Per quanto ovvio, come appresso riferito, gli oneri di tali polizze (sanitarie, previdenziali e Temporanee caso morte), a seguito della omologa della presente proposta, non potranno essere più sostenute dagli odierni ricorrenti. Pertanto, tali oneri, al fine di non svilire il valore delle stesse, le tutele ivi previste e, per quanto possibile, i crediti maturati, verranno corrisposte dai figli degli odierni ricorrenti, per mero *affectio familiaris*.

2.5 Disponibilità liquide.

Il sig. Giannelli riferisce inoltre di essere nella disponibilità di n. 3 assegni circolari non trasferibili allo stesso intestati (**all. n. 21**) tratti in data 10.01.2023 dalla banca Credit Agricole di € 5.000,00 ciascuno, per l’importo complessivo di euro 15.000,00. Riferisce che trattasi di risparmi personale, pertanto, messi a disposizione dei creditori sociali della presente procedura.



2.6 Quote societarie.

I proponenti risultano essere titolari delle seguenti partecipazioni sociali:

Giannelli Giancarlo:

- il 4,75% delle quote di partecipazioni della “Akos s.r.l. in liqu. e in concordato preventivo”, il cui valore nominale è pari ad euro 28.500,00 (**cfr. all. n. 1**);
- il 95,00% delle quote di partecipazione nella società “ARS Investimenti srl in liquidazione”, il cui valore nominale è pari ad euro 380.000,00 (**all. n. 22**).

Failla Salvatrice:

- lo 0,25% delle quote di partecipazioni della “Akos s.r.l. in liqu. e in concordato preventivo”, il cui valore nominale è pari ad euro 1.500,00 (**cfr. all. n.1**);
- il 5,00% delle quote di partecipazione nella società “ARS Investimenti srl in liquidazione”, il cui valore nominale è pari ad euro 20.000,00 (**cfr. all. 22**).

Si precisa che la società “Akos srl in liquidazione” è sottoposta alla procedura di concordato preventivo presso il competente Tribunale di Ragusa e che risulta, allo stato, in corso di adempimento essendo stata omologata dal detto Tribunale con provvedimento del 07.05.2014 (**all. n. 23**). Il sig. Giannelli risulta essere il legale rappresentante e liquidatore della detta società.

Alla detta partecipazione, pertanto, si è ritenuto di non attribuire alcun valore di realizzo, essendo pacifico che il valore delle passività sociali superano le attività e che, per l'effetto, il patrimonio netto della società è certamente negativo anche all'esito della intervenuta procedura di liquidazione, avendo subito i creditori sociali rilevanti falcidie anche in sorte capitale dei loro crediti.

Quanto alle quote di partecipazione della “ARS Investimenti srl in liquidazione”, essa, a prescindere dal valore nominale delle stesse, ha un valore di mercato pari a zero, in quanto, come risultante dall'ultimo bilancio di esercizio approvato recante la data del 31.12.2021 (**all. n. 24**), tale società ha un patrimonio netto negativo, segnatamente pari ad euro -54.663,00 per l'anno 2021 ed euro -206.884,00 per l'anno 2020, e, per l'effetto, nessun valore di mercato prudenzialmente è attribuibile alla stessa. Anche di tale società, il sig. Giancarlo Giannelli risulta essere il liquidatore e legale rappresentante.



Infine, si rileva che il sig. Giannelli risulta essere legale rappresentante di altra società denominata “Akos Service Srl in liquidazione” avente sede legale in Ragusa (**all. n. 25 visura camerale**) le cui quote di partecipazione sono al 100% di proprietà della società “Ars Investimenti Srl in liquidazione”. Anche tale società è stata posta in liquidazione volontaria.

2.7 Beni mobili registrati.

Il sig. Giannelli Giancarlo risulta proprietario del motociclo Bmw R85R targa **AS67105** immatricolato il 06.07.2000 (**all. n. 26 visura PRA**) (**Certificato di Proprietà all. n. 27**). La sig.ra Failla Salvatrice non risulta proprietaria di alcun bene mobile registrato al PRA (**cfr. all. n. 27**).

2.8 Entrate proprie e della famiglia con indicazione di quanto occorra al mantenimento della stessa.

I proponenti sono percettori dei seguenti redditi, come si evince dalle dichiarazioni dei redditi dell'ultimo triennio allegati alla presente proposta.

Il sig. Giannelli per l'anno 2023 dichiara un reddito annuo lordo di €. 20.000,00 giusta dichiarazione reddituale che si allega (**all. n. 28**). Il relativo debito maturato ai fini IRPEF, pari ad euro 761,00, è già stato tempestivamente corrisposto (**all. n. 29**)

La sig.ra Failla, anche per l'anno 2023, ha un reddito netto annuo di €. 22.731,00, derivante dal proprio lavoro quale lavoratrice dipendente presso la Regione Siciliana (dipendente presso Ispettorato Provinciale del Lavoro).

Le spese occorrenti al mantenimento della famiglia calcolate su base mensile ammontano prospetticamente ad € 1.550,00 come da riepilogo che segue:

Famiglia Giannelli - Failla (1 figlio convivente)

Natura spese	IMPORTI
ENERGIA ELETTRICA	150,00
GAS	130,00
TELEFONO CASA	50,00
CELLULARI	20,00
CONDOMINIO	100,00
ASSICURAZIONE R.C.	60,00
CARBURANTE	90,00
ESIGENZE MENSILI FAMIGLIA (alimenti, bevande, prodotti igiene ...)	650,00
MEDICALI e PRESIDI	300,00
TOTALE	1.550,00



Gli odierni proponenti, infine, con la sottoscrizione in calce del presente atto, dichiarano, sotto la propria esclusiva responsabilità ed edotti dalle sanzioni civili e penali in caso di dichiarazioni mendaci, di non essere proprietari di altri beni immobili o beni mobili registrati, nonché di beni mobili, di somme di denaro, titoli, polizze assicurative, cassette di sicurezza, gioielli o valori di altro tipo, oltre a quanto indicato nella presente proposta.

3 Passività dei proponenti.

Gli istanti rientrano nella categoria dei debitori di cui all'art. 2 co. 1 lett. c) CCII (e cioè in quella residuale costituita da *“ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza”*) non potendo qualificarsi come consumatori, atteso che la loro situazione debitoria deriva in massima parte (per il 98,00% circa) da asserite obbligazioni di garanzia in favore della AKOS s.r.l. in liquidazione.

Si precisa che la presente proposta ha considerato l'esposizione debitoria “cristallizzata” alla data del 31.10.2023.

3.1 Elenco dei creditori e cause di prelazione.

Giusta previsione normativa di cui all'art. 75 c. 1, lettera c del CCII, si produce in allegato l'elenco dettagliato dei creditori degli odierni ricorrenti, contenente l'elenco del domicilio digitale dei creditori che ne sono muniti (**all. n. 30**), ed un ulteriore elenco con l'indicazione dei saldi reclamati nella tabella “P” che alla presente si allega (**Tabella P**).

La complessiva esposizione debitoria di entrambi i coniugi, alla data del 31.10.2023, è pari a complessivi euro **5.297.259,84** che può così riassumersi:

- **creditori muniti di privilegio generale**, pari al saldo residuo di **€. 10.301,60** nei confronti dell'Erario dello Stato e dell'Inps;
- **creditori muniti di privilegio speciale**, (ossia creditori muniti di garanzia reale sugli immobili di proprietà degli odierni proponenti), pari a complessivi euro **552.788,02** così come meglio descritto nell'allegata Tabella “P”;
- **creditori chirografari** (ossia creditori privi di alcuna garanzia reale sul patrimonio degli odierni proponenti), pari a complessivi **€. 4.734.170,22**

Qui di seguito si indicano le varie posizioni debitorie.



a. Posizione Giannelli Giancarlo.**1. SIENA NPL 2018 S.R.L. rappresentata da CERVED CREDIT MANAGEMENT S.P.A. e per essa, quale sua procuratrice, YARD CREDIT & ASSET MANAGEMENT S.R.L. in forza di apparente cessione in blocco dei crediti da parte di Banca Monte dei Paschi di Siena spa del 20.12.2017.**

Trattasi di credito apparente nascente da contratto di mutuo di credito fondiario, stipulato dinnanzi al Notaio in Ragusa dott. Giovanni Livia, in data 20.07.2007, registrato a Ragusa il 21.07.2007 al n. 2023, n. 36187 di rep. e n. 7541 della racc., munito di formula esecutiva in data 31.07.2007, avente ad oggetto la erogazione a mutuo, a favore del sig. Giannelli Giancarlo, da parte della banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a. della somma di € 130.000,00.

Allo scopo di garantire la somma mutuata con gli interessi ed accessori, il sig. Giannelli Giancarlo ha rilasciato a garanzia la seguente ipoteca volontaria di I grado per un montante di € 260.000,00 sui seguenti immobili di esclusiva proprietà (in regime di separazione dei beni) riportati nel Catasto Fabbricati di Ragusa al foglio di mappa A/67 particelle:

- 124 sub. 2 (già part. 288/1) rimessa di mq. 6 sito in RG via Cairoli P.T., ct. C/6, cl. 4, R.C. € 20,45
- 124 sub. 3 (già 288/2) Appartamento di 4,5 vani catastali ed accessori sito in RG via Cairoli int. 1 P.T., ct. A/3, cl. 2, R.C. € 290,51
- 124 sub. 4 (già 288/3) Appartamento di 5 vani catastali ed accessori sito in RG via Cairoli int. 2, P.I., ct. A/3, cl. 2, R.C. 322,79

Con atto di precetto notificato al presunto debitore il 04.07.2023, la SIENA NPL 2018 srl, e per essa la propria mandante, ha intimato il pagamento della somma di € 90.006,85 di cui € 83.287,44 per capitale scaduto ed € 6.719,41 per interessi di mora al 20.12.2017, oltre ai successivi interessi di mora contrattualmente pattuiti e comunque nei limiti previsti dalla L.108/96, sino al soddisfo, ed oltre le spese di notifica e le spese legali da determinarsi ex D.M. 55/2014 (**all. n. 31**).

Con pec del 13.09.2023, la SIENA NPL 2018 SRL, con lettera di circolarizzazione inviata al Gestore della crisi nominato, ha confermato l'apparente credito nella misura indicata nell'atto di precetto (**all. n. 32**). Il credito complessivo (capitale + interessi al 31.10.2023) riportato nella tabella P allegata è pari ad **€ 136.788,02**

2. AGENZIA ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI RAGUSA

Su richiesta del gestore della Crisi, l'Agenzia Entrate Direzione Provinciale di Ragusa ha dichiarato che non sussistono carichi erariali per i quali non sia già avvenuta la consegna dei relativi ruoli all'Agente della Riscossione e che non sono presenti contenziosi tributari pendenti (**all. n. 33**). Purtuttavia, deve precisarsi che, invero, tale dichiarazione appare contrastante con la circostanza che il sig. Giannelli, in data 05.12.2022, ha provveduto a aderire al pagamento rateizzato del c.d. avviso bonario per complessivi euro 14.784,00, oltre interessi di dilazione, in ordine ad imposte non versate nell'anno 2019 (**all. n. 34**). Il debito così rateizzato è in corso di regolare pagamento come si evince dalle quietanze allegate (**all. n. 35**). Il saldo residuo, alla data del 31.12.2024, è pari ad euro **9.151,48**. Pertanto, per tale posizione, verrà previsto l'integrale soddisfo con riferimento alla capienza del credito privilegiato in parola.

3. INPS

L'Inps ha fornito all'Organismo della crisi lettera di circolarizzazione del credito nella quale ha dichiarato di vantare nei confronti di Giancarlo Giannelli un credito in fase amministrativa pari ad euro 1.128,82 (quarta rata con scadenza 16.02.2025) ed ulteriori euro 21,30 per sanzioni ritardato versamento terza rata. (**all. 36**), pertanto il saldo residuo è pari ad euro **1.150,12**

b. Posizione coniugi Giannelli/Failla

1. BRAMITO SPV S.R.L. e per essa la mandataria FBS next S.p.A (cessionaria di banca CARIGE ITALIA SPA.)

Seppur invitata dall'Organismo di Composizione della crisi, la Bramito SPV s.r.l. non ha fornito lettera di circolarizzazione del credito.

Il presunto **credito ipotecario di secondo grado** è fondato sul decreto ingiuntivo n. 1739/2014 emesso dal Tribunale di Ragusa in data 27 ottobre 2014, notificato in data 18.12.2014, con cui veniva ingiunto alla società Akos s.r.l., nonché all'asserito **garante/fideiubente, sig. Giancarlo Giannelli**, di pagare alla Banca Carige Italia, la somma da questa richiesta, pari ad euro 198.263,28, oltre gli interessi come da domanda e le spese della procedura di ingiunzione, liquidate in euro 2.135,00 per compensi professionali, in euro 406,50 per esborsi, oltre iva e cpa ed oltre alle successive occorrenze.

Il credito complessivo (capitale + interessi al 31.10.2023 + spese legali), alla data del 31.10.2023, è pari ad € 477.797,74. Si precisa, però, che la garanzia fideiussoria prodotta



sconta il limite di **€ 416.000,00 (all. n. 37)** e a tale valore quindi si dovrà far riferimento al fine del riparto tra i creditori (così come indicato nella tabella P allegata.)

Si rileva che il credito apparente è oggetto di contestazione giudiziaria ed il contenzioso, è ancora in essere. La prossima udienza è fissata per la precisazione delle conclusioni all'11.10.2024 dinnanzi la Corte di Appello di Catania.

In allegato alla presente proposta di concordato minore si produce una relazione descrittiva del contezioso pendente, in cui sono riassunte anche le questioni giuridiche oggetto del contenzioso sopra accennate, alla cui lettura si rimanda **(all. n. 38)**.

2. LOCAM NPL SECURITIZAZION S.R.L. e per essa la mandataria LOCAM GESTIONI SRL (cessionaria di Locam spa, già cessionaria di BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA SOC. COOP.)

In data 12.07.2023, è pervenuta al professionista nominato, riscontro alla circolarizzazione del credito da parte del creditore LOCAM Npl Securitisation Srl.

Il detto creditore ha comunicato la sussistenza di un saldo creditorio apparente, originariamente vantato dalla Banca Agricola Popolare di Ragusa, pari ad euro **292.800,00**, relativamente al rapporto di c/c n. 1044666, alla data del 30.09.2014 nei confronti della società "Akos Srl in concordato preventivo" e per il quali i coniugi odierni ricorrenti sarebbero presunti garanti/fideiubenti sino all'importo di euro 422.500,00, giusta atto di garanzia fideiussoria del 30.05.2011.

Orbene, nonostante il creditore non ne faccia espressa richiesta, facendosi parte diligente, gli odierni proponenti hanno altresì provveduto a calcolare gli interessi contrattuali al tasso moratorio decorrenti dalla data del 01.10.2014 e sino alla data del 31.10.2023, pari ad euro 244.427,94 e così per complessivi euro 537.227,94 (capitale + interessi). Tuttavia, poiché la fideiussione prodotta dal creditore è limitata all'importo di euro 422.500,00, gli odierni proponenti hanno ritenuto di ridurre l'importo complessivo degli interessi dovuti entro i limiti del valore della garanzia prestata, così riducendo l'importo degli stessi al minor valore di euro 83.455,48, in ordine al quale è stato appostato **al rango chirografario** apposito fondo rischi, ove tale importo venga effettivamente richiesto dalla creditrice.

Tuttavia, come infra riferito, che la fideiussione prestata dagli odierni istanti è limitata all'importo di euro 422.500,00, per l'effetto, come ovvio, il saldo apparente creditorio cui applicare la falcidia concordataria è pari all'importo massimo della garanzia prestata e non già pari all'importo reclamato.



Come detto, l'importo a titolo di interessi è stato annotato a fondo rischi e non tra le passività, atteso che il creditore, con la citata nota, non ne ha reclamato il pagamento.

Ed ancora, la detta società ha comunicato la sussistenza di un ulteriore credito apparente al **rango chirografario** per saldo debitore di conto corrente n. 1044667 aperto il 04.09.2007, sempre intestato alla società "AKOS s.r.l. in liquidazione" ed ora in concordato preventivo, originariamente vantato dalla Banca Agricola Popolare di Ragusa Soc. Coop., è fondato su decreto ingiuntivo n. 1099/2022, emesso dal Tribunale di Ragusa in data 05.08.2022, R.G. n. 2744/2022 nei confronti di Giannelli Giancarlo e Failla Salvatrice, quali asseriti fideiussori della società "Akos srl in liquidazione", spedito in forma esecutiva in data 02.02.2023 per un importo pari ad € 42.403,89, oltre interessi legali dalla domanda e spese legali liquidate in € 1.940,15 per compensi, € 286,00 per spese, oltre IVA e CPA, non opposto e divenuto definitivo (**all. n. 39**) cui è seguito atto di precetto per la complessiva somma di € 44.564,04 (**all. n. 40**)

La Locam NPL Securitization s.r.l. e, per essa, la sua mandataria, hanno dichiarato il proprio credito anche nell'ambito della procedura di concordato preventivo n. 22/2013 della AKOS srl in liquidazione, come appresso meglio si dirà. Il credito relativo a tale ultima posizione (capitale + interessi al 31.10.2023 + spese legali) è pari, alla data del 31.10.2023 ad **€ 46.587,89**

4. YODA S.P.V. S.R.L. rappresentata da Intrum Italy S.p.A (cessionaria di banca Intesa Sanpaolo S.p.a.).

La YODA S.P.V. srl ha reso la propria precisazione del credito in seno alla quale ha dichiarato che, in forza di contratto di cessione di crediti pecuniari individuabili in blocco, avrebbe acquistato *pro-soluto* da Intesa Sanpaolo S.p.A. i crediti vantati dall'istituto di credito, con avviso pubblicato nella G.U. del 12.12.2020, n. 145. Tra i crediti oggetto della già menzionata cessione, sarebbe ricompreso anche il credito vantato nei confronti del sig. **Giannelli Giancarlo** in qualità di fideiussore della società Akos S.r.l. in liquidazione.

Si precisa che non risulta ad oggi avviato alcun contenzioso giudiziale nei confronti degli odierni proponenti.

A dire della YODA S.P.V. srl, il sig. Giannelli Giancarlo si sarebbe costituito fideiussore della società Akos S.r.l. per le seguenti linee di credito:

- **contratto di mutuo nr. 0367050622156, di originari € 450.000,00** stipulato in data 27/10/2006 per Notaio G. Livia, repertorio nr. 34.822, raccolta n. 6724, registrato a Ragusa il 27/10/2006 al nr. 2452, garantito da fideiussione specifica extracontrattuale del Sig. Gianelli



Giancarlo e da ipoteca volontaria concessa da Akos srl iscritta per € 900.000,00 il 28/10/2006 ai numeri 70178/19855 della Conservatoria dei RR.II di Catania, su fabbricato di oltre mq. 350 su cinque livelli adibito ad agenzia bancaria in Misterbianco (CT), alla Via Giuseppe Garibaldi nr. 415, identificato catastalmente al foglio 41, particella 3538, nat. D5. L'esposizione debitoria della Akos S.r.l. relativa al mutuo succitato pari a € 174.874,00 alla data del 16/02/2021;

- **contratto mutuo nr. 0367050172067 di originari € 180.000,00** stipulato in data 21/10/2003 per Notaio G. Livia, repertorio 25101, raccolta nr. 4003, registrato a Ragusa il 21/10/2003 al nr. 71, garantito da fideiussione specifica extracontrattuale del sig. Giannelli Giancarlo e da ipoteca volontaria concessa da Akos srl iscritta per € 360.000,00 il 22/10/2003 ai numeri 16535/2551 della Conservatoria dei RR.II. di Ragusa, sui seguenti immobili catastalmente identificati: 1) in Ragusa, Via Cairoli snc, Scala A, int. 1, P.1, ufficio nat. A10 di vani 3, foglio 67, part. 414, sub 11; 2) in Ragusa, Via Cairoli snc, scala A, int. 2, P. 1, Ufficio nat. A10 di vani 6,5, foglio 67, part. 414, sub 12; 3) in Ragusa, Vicolo Cairoli snc, Psi, garage nat. C6 di mq 34, foglio 67, part. 414, sub 47; L'esposizione debitoria della Akos S.r.l. relativa al mutuo succitato è pari a € 24.011,30 alla data del 16/02/2021.

Tutto ciò premesso, Yoda spv S.r.l. e per essa Intrum Italy spa, ha dichiarato che il credito vantato nei confronti del Sig. Giannelli Giancarlo (GNNGCR61T27H163P), sarebbe pari a €. 198.885,30 alla data del 16.02.21.

Pertanto, il saldo creditorio apparente (capitale + interessi al 31.10.2023) è pari, alla data del 31.10.2023, ad **€ 222.618,16**

5. SIENA NPL 2018 cessionaria di Banca Monte dei Paschi di Siena e per essa la Do Value S.p.a., soggetto incaricato alla riscossione ed incasso crediti. -

SIENA NPL 2018 e, per essa Do Value SpA, ha trasmesso lettera di circolarizzazione al professionista incaricato con la quale ha dichiarato di essere creditrice del sig. Giannelli Giancarlo del saldo apparente complessivo di **€ 1.178.663,56**, quale asserita obbligazione di garanzia fideiussoria, maturata al 29.12.2023 come infra specificata e scaturente dalle seguenti causali e rapporti:

- €.184.091,04, quale saldo debitore derivante dal contratto di conto corrente n. 2237/96 acceso presso MPS filiale di Ragusa intestato società Akos Srl in liquidazione;
- €.346.667,85, quale saldo debitore derivante dal rapporto di conto anticipi fatture n. 37244307/49 intestato alla società Akos srl in liquidazione;
- €.647.904,67, quale saldo debitore derivante dal contratto di conto anticipi fatture n. 67581611/62, intestato alla società Akos srl in liquidazione.



Il detto creditore ha dichiarato, nella citata nota, che il sig. Giannelli, in data 21.07.2001, avrebbe rilasciato in favore della società “Akos srl in liquidazione”, fideiussione *omnibus* sino alla concorrenza di € 61.974,82, aumentata in data 21.02.2007 sino alla concorrenza di € 1.250.000,00, garantendo verso Banca Monte Paschi di Siena l’adempimento di qualsivoglia obbligazione dipendente da operazioni bancarie. In definitiva, SIENA NPL 2018 S.R.L. ha dichiarato un apparente credito di complessivi € 1.178.663,56 alla data del 29.12.2023, in dipendenza dei rapporti sopra specificati, al rango di competenza, oltre ulteriori interessi sino al soddisfo, nei limiti dell’obbligazione assunta dal sig. Giannelli.

La detta società, infine, ha allegato alcuni documenti contrattuali relativi ai rapporti “azionati”, nonché gli atti fideiussori citati.

Deve precisarsi che non risulta ad oggi avviato alcun contenzioso giudiziale nei confronti degli odierni proponenti.

Invero, tale dichiarazione di credito non appare corretta.

Ciò in quanto, sulla scorta della documentazione prodotta, deve rilevarsi che:

- la prima fideiussione rilasciata reca la data (certa) del 12.07.2001, per l’importo garantito di lire 240.000.000 (**all. n. 41**);
- risultano quindi sottoscritti ulteriori scritture integrative della detta fideiussione, recanti data i.) del 27.09.2005, ove l’importo massimo della garanzia viene incrementato ad euro 290.000,00; ii.) del 21.08.2006, ove l’importo massimo della garanzia viene incrementato ad euro 900.000,00; iii.) del 30.10.2006, ove l’importo massimo della garanzia viene incrementato ad euro 1.020.000,00; iv.) del 21.02.2007, ove l’importo massimo della garanzia viene incrementato ad euro 1.250.000,00; v.) del 13.12.2007 (data certa), ove l’importo massimo della garanzia viene incrementato ad euro 1.850.000,00 (**all. n. 42**).

Il credito apparente complessivo annotato nella presente proposta è stato prudenzialmente posto pari all’importo reclamato nella citata missiva e pari ad € **1.178.663,56**.

6. FINO 2 SECURITISATION S.R.L. e per essa la DoValue Spa (già DoBank S.p.A), cessionaria di Unicredit SpA.

Fino 2 Securitisation srl e, per essa, la doValue spa, ha inviato nota di circolarizzazione del credito, comunicando la sussistenza di un saldo creditorio apparente **pai a complessivi € 926.405,41** comprensivo di interessi al 23.11.2023, derivanti dai seguenti rapporti intrattenuti originariamente da Unicredit nei confronti della società “Akos Srl in liquidazione”:



- Rapporto n. 931010075321 per complessivi € 263.386,43;
- Rapporto n. 931010075322 per complessivi € 77.015,81;
- Rapporto n. 931330001295 per complessivi € 96.665,17;
- Rapporto n. 931330001296 per complessivi € 94.093,77;
- Rapporto n. 931330001297 per complessivi € 103.092,27;
- Rapporto n. 931330001298 per complessivi € 153.670,00;
- Rapporto n. 931400054247 per complessivi € 9.806,71;
- Rapporto n. 931640005760 per complessivi € 128.675,25.

In ordine a tale dichiarazione di credito, tuttavia, gli odierni proponenti devono rilevare quanto segue:

- come appresso riferito, la società creditrice ha provveduto a depositare ricorso per d.i., ma solo per una parte dei saldi apparenti creditori oggi circolarizzati e, segnatamente, limitatamente ai seguenti rapporti: n. 931010075321 – 931010075322 e n. 931640005760. In ordine agli altri rapporti, sempre asseritamente intrattenuti dal medesimo originario Istituto di credito con la medesima società Akos Srl in concordato preventivo, non è mai stata esperita alcuna azione giudiziaria;
- a ciò aggiungasi che, a seguito di apposite verifiche effettuate sulla scorta della documentazione fatta pervenire dagli odierni proponenti, anche nella proposta di concordato della società “Akos Srl” (asserita debitrice principale) risultano indicati i soprariferiti tre rapporti, ma nulla viene esposto con riferimento agli ulteriori cinque rapporti, né alcuna contestazione in tal senso è mai stata formulata dal detto creditore nell’ambito della proposta concordataria (**all. n. 43- stralcio proposta concordataria**). Sul punto, peraltro, nessun rilievo risulta essere stato formulato neanche dal professionista attestatore della detta proposta concordataria (**all. n. 44- stralcio attestazione**);
- ed infine, nessuna documentazione a supporto dei detti crediti viene allegata nella citata nota di riscontro. Se tale carenza appare appunto sanata con riferimento ai rapporti azionati con il citato provvedimento monitorio, lo stesso non può dirsi in ordine agli altri cinque rapporti azionati per i quali la detta società trasmette solo un allegato contenente i conteggi effettuati sui detti rapporti. Nessun documento probatorio viene prodotto, né in ordine agli e/c, né alle condizioni economiche eventualmente pattuite.

Tutte le superiori considerazioni e riscontri documentali, portano, pertanto, a considerare non provato e, per l’effetto, **allo stato insussistente** il saldo apparente creditorio



reclamato in ordine ai detti cinque rapporti, dovendosi ritenere invece sussistenti, ancorchè *sub iudice* come appresso riferito, i saldi passivi relativi ai tre rapporti oggetto del citato provvedimento monitorio.

Con riferimento ai detti tre rapporti, infatti, la società creditrice ha richiesto ed ottenuto dal Tribunale di Ragusa decreto ingiuntivo n. 1089/2018, iscritto al R.G. n. 2085/2018 (**all. n. 45**), con il quale ha ingiunto alla società correntista/mutuataria e agli asseriti garanti il pagamento **dell'importo di € 469.077,50**, oltre interessi e spese, così determinato: i.) quanto ad €. 263.386,43 a titolo di esposizione debitoria apparente al 31.07.2017 a valere sul rapporto di c/c n.10581796; ii.) quanto ad €. 77.015,81 a titolo di esposizione debitoria apparente al 31.07.2017 a valere sul rapporto di c/anticipi n.10581803; iii.) quanto ad €. 128.675,25 a titolo di esposizione debitoria apparente del mutuo chirografario n. 6719785 del 24.06.2010 per l'importo originario di €. 250.000,00. Il credito è però oggetto di contestazione giudiziaria ed il contenzioso è ancora pendente. La prossima udienza per l'esame della consulenza tecnica d'ufficio è fissata per giorno 19.11.2024.

In allegato alla presente proposta di concordato minore si produce relazione descrittiva del contezioso pendente, in cui sono riassunte anche le questioni giuridiche oggetto del contenzioso sopra accennate, alla cui lettura si rimanda.

Il credito apparente complessivo (capitale + interessi al 31.10.2023) è pari, alla data del 31.10.2023, ad **€ 731.921,20**.

6. LEVITICUS SPV S.R.L., rappresentata dalla mandataria Gardant Liberty Servicing S.p.A (già Banco BPM S.p.A e già Banca Italease s.p.a. fusa in incorporazione in Banco Popolare Soc. Coop.).

L'avv. Tito Monterosso, quale procuratore nominato, ha inviato nota di circolarizzazione del credito datata 24.07.2023 ad integrazione della nota del 19.07.2023 (**all. n. 46**), nella quale riferisce che la società LEVITICUS SPV S.R.L., rappresentata da Gardant Liberty Servicing S.p.A., sarebbe cessionaria dei crediti del banco BPM, fra i quali sarebbero inclusi quelli vantati nei confronti di Akos srl in liquidazione e dei garanti sigg.ri Giannelli e Failla Salvatrice.

Ciò premesso, in forza della superiore cessione dei crediti, Leviticus SPV S.r.L., nella detta nota dichiara di vantare nei confronti dei sigg.ri Giannelli Giancarlo e Failla Salvatrice, quali asseriti garanti/fideiubenti della "Akos Srl in liquidazione" i seguenti crediti:



- **€1.135.966,77** per scoperto di conto corrente n.107490 aperto presso la dipendenza n. 2233 di Ragusa (capitale residuo e derivati al 15.11.2013 + interessi al tasso del 12,29% fino al 07.07.2023 come da nota di circolarizzazione), oltre spese legali.
- **€. 444.870,81** per saldo residuo derivante dal mutuo ipotecario di originari euro 700.000,00 stipulato in data del 27 Ottobre 2009 a rogito del Dott. Giovanni Livia notaio in Ragusa ai nn. Rep.39493 Racc. 9478 (per capitale residuo, rate insolte e interessi di mora calcolati fino al 07.07.2023, come da nota di precisazione del credito) oltre spese legali, somma da cui è stato decurtato l'importo di euro 284.417,50 derivante dal riparto parziale effettuato dagli Organi della procedura di Concordato Preventivo della AKOS srl in liquidazione;
- **€ . 552.923,52** per saldo residuo di mutuo ipotecario di originari euro 625.000,00 stilato in data 13 Aprile 2012 a rogito del Dott. Giovanni Livia notaio in Ragusa ai nn. Rep.42937 Racc. 11599 (capitale residuo, rate scadute e interessi di mora calcolati al 07.07.2023 come da nota di circolarizzazione), somma dalla quale è stato decurtato l'importo di € 430.851,91 derivante dal riparto effettuato dagli organi del Concordato Preventivo della AKOS S.r.L. in liquidazione.

In ordine al conteggio in parola, si rileva quanto segue:

- a) sullo scoperto di conto corrente n. 10749, si è proceduto al calcolo degli interessi al 31.10.2023, anziché al 07.07.2023 al tasso indicato nella detta nota. Gli interessi così calcolati ammontano a complessivi € 636.431,82. Il credito apparente è così **pari ad € 1.156.270,98 alla data del 31.10.2023;**
- b) sul saldo residuo in ordine al mutuo ipotecario di originari € 700.000,00, deve rilevarsi che il conteggio effettuato dalla società non appare corretto. Ciò in quanto Leviticus SPV s.r.l. ha incassato le somme rivenienti dal riparto parziale della società in concordato preventivo in data 20.02.2023, pertanto, è a tale data che occorre detrarre il saldo incassato e non già, come erroneamente effettuato da Leviticus alla data del 07.07.2023. Pertanto, il conteggio deve essere rideterminato come segue:

- capitale+ rate scadute interessi di mora + spese + rateo interessi al 15.11.2013	euro 516.147,38
- interessi di mora eur3+2 al 19.02.2023	euro 210.042,50
- incassi	euro - 294.417,50
- <u>saldo residuo</u>	<u>euro 431.772,35</u>
- interessi di mora eur3+2 al 31.10.2023	euro 6.529,41



- con una riduzione del saldo erroneamente reclamato pari a – euro 6.569,05
Si evidenzia che l'importo delle somme incassate in sede di riparto in realtà è pari ad **€ 294.417,53** e non a quello erroneamente indicato pari ad €. 284.417,50, così come risultante dal piano di riparto redatto dagli Organi della procedura concordataria citata (**all. n. 47**).

In conclusione, il saldo creditorio apparente per capitale ed interessi in ordine alla posizione in esame ammonta **complessivamente ad € 438.301,79 alla data del 31.10.2023**;

- c) sul saldo residuo in ordine al mutuo ipotecario di originari € 625.000,00. Deve rilevarsi che il conteggio effettuato dalla società in ordine al mutuo in parola non appare corretto. Ciò in quanto Leviticus SPV s.r.l. ha incassato le somme rivenienti dal riparto parziale della società in concordato preventivo in data 20.02.2023, pertanto, è a tale data che occorre detrarre il saldo incassato e non già, come erroneamente effettuato da Leviticus, alla data del 07.07.2023. Pertanto, il conteggio deve essere rideterminato come segue:

- capitale+ rate scadute interessi di mora + spese + rateo interessi al 15.11.2013	euro 600.740,01
- interessi di mora eur3+2 al 19.02.2023	euro 371.890,62
- incassi	euro – 430.851,91
- <u>saldo residuo</u>	<u>euro 541.778,72</u>
- interessi di mora eur3+2 al 31.10.2023	euro 6.906,92

con una riduzione del saldo erroneamente reclamato pari a – euro 4.259,37.

In conclusione, il saldo creditorio apparente per capitale ed interessi in ordine alla posizione in esame ammonta **complessivamente ad € 548.685,64 alla data del 31.10.2023**

7. BANCO BPM S.P.A. (leasing Akos Real Estate Srl).

Il credito presuntivamente vantato alla data del 16.05.2023 **ammonta a complessivi € 118.321,00**, determinati nella misura indicata nella lettera di circolarizzazione trasmessa all'Organismo della crisi (**all. n. 48**). In particolare, nella detta nota si legge che:

– con atto di compravendita del 20/12/2006 a rogito del Dott. Giuseppe Riggio, Notaio in Catania, rep. n. 66485 e racc. n. 13935, Banca Italease S.p.A. (C.F. 00846180156) ha acquistato da SOLARIS S.r.l. (C.F.09022240155), al prezzo di € 2.322.500,00 oltre IVA (al 20% per € 464.500,00), e dunque per complessivi € 2.787.000,00 la piena proprietà di



un negozio sito in Catania, Corso Sicilia n. 71, allo specifico scopo di concederlo in locazione finanziaria alla società cliente AKOS REAL ESTATE S.r.l. (C.F. e P.IVA 01211560881) giusto contratto di leasing n. 673267 sottoscritto in pari data.

– Il contratto di leasing prevedeva una durata di 180 mesi ed il corrispettivo complessivo di € 2.518.812,65, oltre IVA, soggetto ad indicizzazione secondo i criteri fissati al punto b) clausola n. 3 delle condizioni particolari ed alla clausola n. 6 delle condizioni generali di contratto, da pagarsi come segue: € 348.375,00, oltre IVA, quale canone anticipato da versarsi alla sottoscrizione del contratto; ulteriori n. 179 canoni mensili ciascuno di € 12.125,35, oltre IVA, da versarsi con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presa in consegna dell'immobile da parte dell'Utilizzatore; corrispettivo previsto per l'opzione di acquisto del bene al termine della durata contrattuale pari ad € 696.750,00 oltre IVA ed altri oneri fiscali;

– Oltre che dalla società AKOS S.r.l. (C.F. 0115200089), il contratto di leasing sarebbe stato garantito in solido dai signori GIANNELLI Giancarlo, e FAILLA Salvatrice, fino alla concorrenza di € 2.518.812,65 oltre IVA;

– Giusto atto in data 09/03/2015 a rogito di Notaio Dott. Filippo Zabban di Milano, n. 67359 di Rep. e n. 11806 di Racc. Banca Italease S.p.A. si è fusa per incorporazione in Banco Popolare Soc. Coop. (C.F. 03700430238) con conseguente subentro di quest'ultimo, senza soluzione di continuità e con decorrenza degli effetti dal 16/03/2015, in tutte le posizioni attive e passive riferibili all'incorporata, compreso il contratto di leasing di cui sopra e relative garanzie;

– Con successivo atto di fusione in data 13/12/2016 a rogito di Notaio Dott. Carlo Marchetti di Milano, n. 13.501 di rep. e n. 7.087 di racc., Banco Popolare Soc. Coop. si è a sua volta fuso con Banca Popolare di Milano Soc. Coop. (C.F. 00715120150) mediante costituzione dell'esponente Banco BPM S.p.A. che è così subentrato di pieno diritto e senza soluzione di continuità ex art. 2504 bis c.c., con decorrenza degli effetti dal 01/01/2017, in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi in genere delle Società partecipanti alla Fusione, compresi i mandati e/o le procure in essere ed i correlati poteri, anche di rappresentanza e di firma, proseguendo pertanto in tutti i relativi rapporti, ivi compreso il contratto di leasing in discorso;

– Nel corso del rapporto l'Utilizzatore si sarebbe reso inadempiente alle proprie obbligazioni contrattuali, omettendo il pagamento di n. 10 mensilità di canone a far data da quella in scadenza il 01/01/2020, sicché Banco BPM S.p.A. si è visto costretto ad avvalersi della clausola risolutiva espressa prevista all'art. 14 delle condizioni generali di



contratto ed a comunicare con lettera via PEC del 27-29/10/2020 la risoluzione di diritto del contratto, intimando la pronta messa a disposizione dell'immobile, libero da cose e persone, fermo restando ogni diritto di credito anche risarcitorio, ai sensi delle condizioni generali, con parallela informativa fornita ai garanti;

– Per effetto dell'intimata risoluzione contrattuale il credito di Banco BPM S.p.A. di cui al contratto di leasing in parola, al lordo del valore di realizzo del restituendo immobile, si è cristallizzato in complessivi € 1.002.634,44, di cui € 104.145,22 per canoni scaduti ed insoluti oltre interessi di mora su detti al 27/10/2020 ed € 898.489,22 per debito residuo in sola linea capitale al 01/10/2020. – In seguito, l'immobile oggetto del contratto di leasing è stato alienato a terzi in data 14/06/2023 al prezzo di € 900.000,00 oltre imposte. – In riscontro alla richiesta di precisazione del credito, il Banco BPM ha dichiarato che, a seguito dell'intervenuta vendita dell'immobile in data 14/06/2023, il credito residuo di cui al contratto di leasing n. 673267 del 20/12/2006, garantito in solido dai signori GIANNELLI Giancarlo e FAILLA Salvatrice, risulta così composto: € 119.831,87 per insoluti compresi dall'01/01/2020 all' 01/10/2020 e relativa mora al 16/05/2023 [importo così determinato: € 131.853,45 di cui all'estratto conto allegato sub doc. 19, dedotta la mensilità di € 12.021,58 al 01/11/2020] + € 898.489,22 per debito residuo in sola linea capitale al 01/10/2020; detratti € 900.000,00 per ricavo della vendita, ammonta quindi a complessivi € 118.321,09 alla data del 16.05.2023.

4 Brevi cenni sul Concordato preventivo Akos s.r.l.

In data 28 gennaio 2013 la Akos s.r.l. in liquidazione, con sede legale in Ragusa Via Arturo Di Natale 1/A, c.f. e p.i. 01152000889, iscritta al R.E.A. di Ragusa al n. RG-.97913, ha depositato domanda ex art. 161, co. 6 l. fall., c.d. ricorso in bianco, pubblicata nel Registro delle Imprese di Ragusa in data 29 gennaio 2013. Successivamente, la Akos srl ha presentato la proposta ed il relativo piano di concordato preventivo. Il concordato è stato omologato il 06.08.2013. Il commissario giudiziale designato è la dott.ssa Gulfi Giovanna. Soci della società Akos s.r.l. in concordato preventivo, sono:

- Giannelli Giancarlo una quota di complessivi euro ventottomila cinquecento/00 (28.500,00), pari al quattro virgola settantacinque per cento (4,75%);
- Failla Salvatrice una quota di complessivi euro millecinquecento/00 (1.500,00) pari allo zero virgola venticinque per cento (0,25%);



- ARS Investimenti Srl una quota di complessivi euro cinquecentosettantamila/00 (570.000,00), pari al novantacinque per cento (95,00%).

La Akos s.r.l. in liquidazione in C.P. è altresì titolare di una quota di partecipazione al capitale sociale di Akos Real Estate s.r.l. pari al 100%

La società AKOS SRL nasce nell'anno 2000 per iniziativa del suo attuale amministratore Giancarlo Giannelli, sulla base dell'esperienza decennale maturata in posizione dirigenziale nello stesso settore d'affari. Nei primi anni svolge la propria attività di GENERAL CONTRACTOR nel settore degli allestimenti e ristrutturazione di agenzie bancarie e della ristorazione commerciale operando su tutto il mercato nazionale. Inizialmente, anche in virtù di una fortissima espansione della presenza territoriale del mondo bancario, il cliente principale è il Gruppo Banca Popolare di Lodi, affiancato da McDonald's Italia. Successivamente, forte dell'esperienza maturata, acquisisce quali clienti altri importanti player del mercato bancario nazionale: Monte dei Paschi di Siena, Unicredit, Banca Carige, Banca Popolare dell'Emilia-Romagna ed altri istituti. Nel 2005 consegue le attestazioni SOA, circostanza questa che ha consentito di reperire una clientela, pur sempre privata, che però svolgeva la sua attività prevalentemente nel settore pubblico, permettendo alla società di diversificare il settore di clientela e di realizzare importanti opere in Sicilia, in Liguria ed in Lombardia. A partire dal 2008 il mondo bancario, pur rappresentando ancora un importante settore di affari, comincia a dare i primi segni di rallentamento. Invero, già a partire dal secondo semestre del 2008 i contratti in questo settore si riducono, man mano, per quantità e dimensione. Nel frattempo, però, l'immagine dell'azienda sul mercato si consolida sul piano nazionale e si ottengono tutte le certificazioni di qualità che il settore.

Tali caratteristiche permettono alla società di acquisire importanti clienti, anche appartenenti ad altri settori, quali, ad esempio, il settore della moda e del retail. Infatti, si acquisiscono quali clienti gruppi come H&M, Zara, Tod's, The Disney Store, Sicily Outlet Village, Adidas, ed altre catene retail, consentendo, così, di realizzare con volumi ed utili interessanti fino al primo semestre dell'anno 2012. Nel 2010, con la prospettiva che potesse essere utile ad avvicinarsi a lavori più significativi, Akos stipula con una Società del Gruppo Semeraro di Brescia un importante contratto (€ 5.100.000,00) in località Porto Cervo (OT). Tuttavia, tale contratto ha rappresentato una delle cause dello stato di crisi. Infatti, quest'opera, che doveva realizzarsi in due anni solari, per ragioni legate alla committenza, alla fine del 2011 era soltanto alla metà del suo percorso. La Akos srl non riuscendo a vendere secondo le sue prospettive le unità immobiliari oggetto della



ristrutturazione, non ha regolarmente adempiuto alle obbligazioni sullo stesso gravanti. Oltre al core business, la società, a partire dalla metà del decennio scorso, svolgeva la propria attività anche nel settore immobiliare. Purtroppo, le buone prospettive che ancora in quegli anni erano vive, già a partire dal 2008, sono andate via via svilendosi, comportando una progressiva immobilizzazione degli investimenti

La procedura di concordato preventivo è ancora pendente e sono in corso le operazioni di liquidazione dell'attivo e di riparto in favore dei creditori sociali.

Per quanto qui di rilievo, si fa notare che **all'epoca in cui la società ha contratto i debiti per i quali oggi i sig.ri Giannelli e Failla sono chiamati a rispondere quali apparenti fideiussori, era solida ed in forte espansione** come si evince dal piano attestato dal professionista incaricato dott. Alessandro Arancio prodotto in allegato alla proposta di concordato preventivo della Akos srl e che qui si produce (**all. n. 49 proposta di concordato**) (**all. n. 50 relazione dell'asseveratore**). A quel tempo la detta società, come detto, godeva di credibilità nel settore bancario e non era prevedibile dai soci e in generale dalla società, visto i volumi di affari del tempo, la successiva crisi occorsa. Quindi, in quel periodo storico, sia la società che i soci nella qualità ed in proprio, hanno contratto debiti – seppur nella misura in corso di accertamento giudiziario e quanto agli odierni proponenti solo quali obbligati di garanzia – confidando nella possibilità economica di farvi fronte.

5 Proposta concordataria e tempi di soddisfazione

Atteso quanto sopra, i sig.ri Giannelli Giancarlo e Failla Salvatrice propongono ai propri creditori un concordato minore liquidatorio per il soddisfacimento dell'intero ceto creditorio, nonché tramite l'intervento di terzi (figli degli odierni proponenti), Giannelli Andrea e Giannelli Rita Maria, alle condizioni e nei termini ivi indicati.

Si prevede che tali creditori verranno soddisfatti entro un termine massimo di mesi dodici dalla data di omologa della presente proposta e, con riferimento ai contenziosi pendenti, all'esito degli stessi, salvi gli opportuni accantonamenti periodici.

Sulla scorta dell'attivo disponibile e dell'apporto dei terzi, come appresso si dirà, sarà possibile soddisfare i creditori sociali nei seguenti termini:

- 100,00% delle spese di procedura, pari a complessivi €. 45.686,00, come sopra quantificate (cfr. allegata tabella "R") in prededuzioni prioritariamente rispetto agli



altri creditori sociali nei tempi come sopra indicati e, comunque, nel rispetto di quelli che saranno assegnati dall'Ill.mo Tribunale;

- 100,00% delle spese ed oneri di funzionamento, pari a complessivi euro 2.400,00 (tasse, imposte degli immobili in vendita, spese ecc.). Si precisa che, quanto agli ulteriori oneri relativi agli immobili annotati nel fondo patrimoniale, nonché alle imposte e tasse che matureranno in capo agli odierni proponenti nel corso della presente procedura e successivamente all'omologa, questi verranno corrisposti alle relative scadenze ed in misura integrale, progressivamente al loro maturarsi;
- 100,00% dei creditori muniti di privilegio generale, pari ad €. 10.301,60, come sopra individuati e quantificati, (cfr. allegate tabelle "P" ed "R"). Tali creditori verranno soddisfatti prioritariamente rispetto ai creditori allocati al chirografo e dopo l'accantonamento delle spese di giustizia e degli oneri in prededuzione;
- 100,00% dei creditori muniti di privilegio speciale capiente pari ad €. 118.500,00 come sopra individuati e quantificati. Tali creditori saranno pagati coevamente alla dismissione del cespite ove insiste la garanzia reale con riconoscimento di interessi di dilazione al tasso legale per la durata stimata della procedura, pari a complessivi euro 3.683,00. Tali interessi di dilazione sono stati annotati in apposito fondo rischi ed imprevisti specifico, in quanto non è dato conoscere con esattezza la data di effettiva dismissione del cespite in parola. La quota dei creditori muniti di privilegio speciale non capiente sui cespiti di proprietà degli odierni proponenti è stata *ex lege* retrocessa al rango chirografario;
- 3,50% dei creditori chirografari (o retrocessi al chirografo), pari ad € 180.896,04 da corrispondersi, successivamente ai creditori in prededuzione e privilegiati, entro il termine massimo di durata della procedura, pari a mesi 12 dalla data di omologa, senza riconoscimento di interesse alcuno (cfr. allegate tabelle "P" ed "R").

Oltre alla sussistenza di vari fondi rischi specifici e generici, pari a complessivi euro 9.916,36 (cfr. tabella "R").

Si precisa che, ove nel corso della procedura dovessero emergere minusvalenze di passivo o sopravvenienze di attivo, salvo l'intervento del terzo, esse andranno rispettivamente a decrementare o incrementare il soddisfo dei creditori.

Quanto sopra, anche in ipotesi di mancato o parziale inutilizzo dei fondi rischi specifici e generici, il cui mancato o parziale utilizzo determinerà un corrispondente e proporzionale incremento del soddisfo dei creditori falcidiati.



5.1 Sulle risorse attive disponibili.

Come rilevato nella citata tabella “A” allegata (cfr. § 1 che precede), gli odierni proponenti mettono a disposizione tutti i loro beni immobili disponibili per il soddisfo dei creditori sociali, il cui valore è stato stimato pari a complessivi 147.700,00 giuste perizie di stime in atti. Tali beni verranno venduti nell’ambito della presente procedura, tramite modalità competitive di vendita che verranno disposte dagli Organi della presente procedura. La liquidazione degli stessi, nel rispetto della *par condicio creditorum*, andrà a soddisfo dei creditori muniti di privilegio speciale, la cui garanzia insiste sui detti immobili.

Il sig. Giannelli mette ancora a disposizione le proprie risorse liquide disponibili pari ad euro 15.000,00, di cui l’importo di euro 6.903,02 è stato già corrisposto in favore dell’ADE per il pagamento dell’avviso bonario già illustrato tra le passività complessive (cfr. § 2.3 della presente proposta) ed il saldo residuo pari ad euro 9.151,48 verrà sempre erogato in favore del detto creditore per il soddisfo della detta posizione debitoria privilegiata, oggetto di rateizzazione, oltre al debito di euro 1.150,12 in favore dell’Inps

5.2 Sull’intervento del terzo.

La presente proposta prevede, altresì, al fine di soddisfare, seppur in misura parziale, i creditori diversi da quelli muniti di privilegio generale e speciale, attesa l’incapienza del patrimonio dei proponenti al loro soddisfo, l’intervento da parte di un soggetto terzo, segnatamente da parte dei figli dei coniugi odierni proponenti, Rita Maria Giannelli, nata a Modica (RG) il 15.07.2003, c.f. GNNRMR03L55F258E e Andrea Giannelli, nato a Ragusa il 13.04.1994, c.f. GNNNDR94D13H163P, i quali hanno dichiarato la propria disponibilità, con la sottoscrizione della presente in calce e per mero *affectio familiaris*, ad intervenire nella presente proposta concordataria, immediatamente e subordinatamente all’omologa della stessa, tramite un apporto di **complessivi €. 205.000,00**, apporto effettuato in parti eguali da entrambi i figli.

Gli odierni intervenienti rinvergono le disponibilità al pagamento delle dette somme sulla scorta di disponibilità liquide in loro possesso, derivante dalla distribuzione di utili di esercizio della società **“Ghibli Srl”** corrente in Ragusa, via F.lli Bandiera n. 26, p.iva 01527750877 (**all. n. 51 - visura camerale ordinaria**), società nella quale la sig.ra Rita Maria Giannelli è socia in ragione del 49,00% delle quote sociali ed il sig. Andrea Giannelli è socio in ragione del 49,00% delle quote sociali.



A tal fine, si allega e/c bancario dei germani Giannelli (**all. n. 52**) ove si evince la sussistenza delle dette disponibilità liquide necessarie per l'adempimento della presente proposta concordataria.

L'intervento dei terzi è finalizzato: i.) al soddisfo dei fondi rischi generici e specifici, così come espressamente individuati ed accantonati nella proposta concordataria e pari a complessivi euro 9.916,36; ii.) a garanzia del soddisfo dei creditori chirografari e dei creditori muniti di privilegio speciale retrocessi al chirografo in misura pari al 3,50% del saldo complessivo e, in caso di contenziosi giudiziali, solo ove tale posizione debitoria verrà accertata nella sua effettiva consistenza a seguito di sentenza passata in giudicato; nonché iii.) al soddisfo degli oneri di procedura pari a complessivi euro 45.686,00

Pertanto, in ipotesi di mancato integrale o parziale utilizzo dei fondi rischi generici e specifici, come anche in ipotesi di minusvalenze accertate rispetto alle passività esposte nella presente proposta, l'intervento del terzo si ridurrà proporzionalmente, al fine di garantire ai creditori il soddisfo in misura pari all'onere indicato nella stessa. L'eventuale sopravvenienza attiva, pertanto, non comporterà un incremento del soddisfo in favore degli altri creditori.

L'intervento del terzo è, pertanto, finalizzato alla copertura dei detti fondi generici e specifici come indicati e quantificati nella presente proposta concordataria, nonché al soddisfo integrale degli oneri di procedura e dell'onere in favore dei creditori chirografari e retrocessi al chirografo nella misura massima del 3,50% del loro effettivo credito.

Pertanto, l'intervento dei terzi, in ipotesi di sopravvenienza di attivo o di minusvalenza di passività sociali, che comporterebbero la maggiore sussistenza di risorse attive distribuibili o la diminuzione di debiti, verrebbe progressivamente ridotto comunque nei limiti e sino al soddisfo delle percentuali indicate in proposta.

Essi, pertanto, garantiscono tali aliquote di soddisfo dei creditori. Il loro intervento, quindi nella presente proposta è stato indicato al valore massimo e verrà proporzionalmente ridotto in ipotesi di minusvalenze del passivo o sopravvenienze dell'attivo.

6 Convenienza della Proposta

Sono innumerevoli i vantaggi per i creditori nell'accettare la presente proposta.

Il primo evidente vantaggio è dato dalla presenza di risorse, immediatamente “messe a disposizione”, dai terzi intervenienti, i quali, come detto, interverranno nella presente procedura impegnandosi al versamento di risorse per il considerevole importo di euro



219.000,00, risorse che, i creditori certamente non incasserebbero tramite la dismissione dell'attivo degli odierni proponenti, dismissione dell'attivo che inoltre sconterebbe i tempi delle azioni esecutive individuali.

Tali risorse, invero, sono aggiuntive e comunque sensibilmente superiori rispetto ai valori di realizzo degli immobili in caso di vendita esecutiva o di liquidazione controllata ex art. 268 C.C.I.I. in quanto, i creditori, solo nel caso di approvazione ed omologazione del concordato minore liquidatorio, potranno beneficiare di risorse apportate da un terzo soggetto, con maggiori possibilità di realizzo delle proprie pretese. Nel caso di specie, le risorse apportate dai terzi, così come previsto dal comma 2 dell'art. 74 C.C.I.I., aumentano quindi in misura certamente più che apprezzabile la soddisfazione dei creditori.

Quanto sopra, rende evidente ed immediato l'oggettivo vantaggio offerto ai creditori.

Ed ancora, l'accesso alla procedura *de qua*, atteso che coinvolge l'intero ceto creditorio degli odierni istanti con riparto delle somme in favore di tutti costoro nel rispetto dei privilegi di legge, consente, certamente, ai creditori chirografari ed ai creditori retrocessi al chirografo un soddisfo immediato, ancorché parziale, creditori che, fuori dalla presente proposta, non otterrebbero alcun soddisfo, in considerazione della sostanziale incapienza dell'attivo degli odierni proponenti.

Si ritiene, in conclusione, che la presente proposta di concordato minore liquidatorio ex artt. 74 e ss. e seguenti CCII preveda una migliore soddisfazione per i vari creditori.

7 Sui requisiti di cui all'art. 77 CCII (correggere indice)

Con riferimento alle previsioni di cui all'art. 77 CCII e, segnatamente, alle condizioni *soggettive ostative*, gli odierni ricorrenti, con la sottoscrizione della presente in calce, dichiarano di non essersi esdebitati nei cinque anni precedenti la presente domanda e di non avere beneficiato di alcuna esdebitazione e di non aver commesso atto in frode ai creditori.

Con riferimento al requisito della insussistenza di colpa grave, malafede o frode nella determinazione dello stato di sovraindebitamento, l'odierni ricorrenti precisano che la gran parte dell'esposizione debitoria deriva da garanzie personali o reali prestaste nel corso degli anni per debiti della società "Akos srl", di cui sono soci, contratti dalla società in un periodo storico di benessere economico e patrimoniale della stessa, come meglio spiegato nell'apposito paragrafo dedicato alla società "Akos srl" (cfr. § 4 della presente proposta). Lo stato di sovraindebitamento è, pertanto e sostanzialmente, da imputarsi al dissesto della detta società, attualmente in concordato preventivo omologato da questo stesso Ill.mo



Tribunale, non essendo la debitoria maturata relativa a posizioni personali dei coniugi Giannelli, se non in minima e trascurabile parte.

A ciò aggiungasi, circostanza affatto rilevante, che i coniugi Giannelli in proprio non hanno sostanzialmente alcuna esposizione nei confronti dell'erario, se non per l'importo residuale di euro 10.301,60 nei confronti di ADE e INPS. Tale circostanza conferma, ove ancora necessario, l'insussistenza di mala fede o colpa grave in capo agli odierni ricorrenti nella maturazione della esposizione debitoria in parola.

In ordine alla mancaza di atti in frode ai creditori, si precisa che per “atti diretti a frodare le ragioni dei creditori” di cui all'art. 77 CCII, causa ostativa all'accesso della procedura di concordato minore di cui all'art. 74 CCII, deve intendersi qualsiasi atto caratterizzato da un particolare coefficiente soggettivo di dolosa ed artificiosa preordinazione, in presenza del quale il debitore non sarebbe meritevole della concessione del beneficio rappresentato dall'accesso alla procedura di sovraindebitamento e del futuro effetto esdebitativo: si tratterebbe, dunque, in linea generale, di un atto volto a ledere i diritti altrui, sorretto da *animus nocendi* e contrario alla buona fede, sorretto quindi da una specifica volontà di arrecare un pregiudizio alle ragioni dei creditori (cfr. Tribunale di Nola, 13 maggio 2024

La frode rilevante per l'accesso alla procedura non può coincidere con la frode presupposto della revocatoria, in quanto quest'ultima opera sul piano oggettivo, come oggettiva *deminutio* della garanzia patrimoniale (tanto è vero che per la revocatoria ordinaria non occorre mai indagare l'eventuale dolo specifico, *id est l'intentio nocendi*), mentre la frode del sovraindebitato deve avere un *quid pluris*, ossia deve essere caratterizzata dall'*animus nocendi*, perché possa impedire l'accesso alle procedure *de quibus* (cfr. Trib. Benevento 23 aprile 2019, IlCaso.it 2019, 21735).

L'*animus nocendi* può senz'altro essere desunto dalla collocazione temporale dell'atto, effettuato in un momento che già vedeva il disponente in serie difficoltà finanziarie.

In questa sede, in conformità ai principi di buona fede e correttezza ed in ossequio a quanto previsto dall'art. 77 CCII, corre l'obbligo, anche al fine di offrire al Tribunale adito gli elementi per poter valutare l'ammissibilità del ricorso, di offrire alcuni chiarimenti in merito alla circostanza che, nel caso di specie, non è ravvisabile alcuna condotta fraudolenta da parte degli odierni proponenti nell'aver costituito, in tempi non sospetti, i fondi patrimoniali menzionati nel corpo della presente proposta.

Ed invero, i fondi patrimoniali sono stati costituiti dai coniugi Giannelli e Failla nei lontani anni 2002 e 2004, ossia molto tempo prima che maturassero i crediti oggi menzionati nella



presente proposta e ben prima che fosse ravvisabile una crisi d'impresa in capo alla "Akos Srl"

Si rammenta, poi, che la gran parte dei debiti in questione, peraltro alcuni garantiti da ipoteca ed altri in contestazione giudiziale, attengono a garanzie fideiussorie che sono state prestate dagli odierni proponenti quando la società AKOS srl era in piena espansione economica e non era in quel periodo neppure ipotizzabile la crisi che poi disgraziatamente si è invece verificata. All'epoca in cui i fondi patrimoniali vennero costituiti, ormai oltre 20 anni fa, in definitiva non vi era alcun sospetto di poter incorrere in un sovraindebitamento.

Va da sé, che non è ipotizzabile che gli stessi siano stati costituiti con l'intenzione precipua di nuocere e di ledere le garanzie dei creditori, i quali, peraltro, se si fossero ritenuti lesi, ben avrebbero potuto agire nei tempi di legge per ottenerne la revocatoria.

Ed invero, semmai, in tali atti dispositivi, si sarebbero potuto configurare gli estremi per una azione revocatoria in via ordinaria, ma certamente in essi non è ravvisabile l'*intentio nocendi* ai creditori necessario per poter definire fraudolenti tali atti ai fini della ammissibilità del ricorso. Peraltro, attesa la pacifica assimilazione del c.d. concordato minore al concordato maggiore previsto (dalla legge fallimentare e) dal Codice della Crisi, per questo specifico tipo di frode non possono non valere gli stessi principi enunciati dalla Suprema Corte di Cassazione in materia di frode ex art. 173 l.f., vale a dire che "*la frode rilevante deve essere "decettiva" (cfr. Tribunale Taranto sez. II, 06/03/2024, Cassazione civile sez. I, 10/10/2019, n.25458, Cassazione civile sez. I, 08/06/2018, n.15013, Cass. 18 settembre 2014 n. 9050; Cass. 8 giugno 2018 n. 15013; Cass. 26 novembre 2018 n. 30537; Cass. 29 gennaio 2015 n. 1726), cioè idonea ad ingannare circa i presupposti conoscitivi del voto (consenso informato), oltre che rilevante sul piano del danno ai creditori, cioè della concreta incidenza sul patrimonio del debitore, che deve essere tale da diminuire in modo apprezzabile le possibilità di soddisfo dei creditori?*" (Cass. 21 giugno 2019 n. 16808).

La giurisprudenza è infatti giunta alla conclusione che è esclusa la rilevanza dell'atto di frode, quando esso sia stato dichiarato nel ricorso dal debitore con tutti i suoi estremi, consentendo, dunque, da un lato, l'apprezzamento dell'atto ai fini del voto (che potrà essere perciò negativo) e, dall'altro lato, la possibilità di agire in revocatoria da parte di ciascun singolo creditore, che potrà, dunque, votare positivamente l'accordo e riservarsi semmai (e se ne ricorrono i presupposti) di agire successivamente in revocatoria.

E' perciò influente, ai fini dell'ammissione alla procedura, il compimento dell'atto in frode da parte del debitore (benché caratterizzato da una *intentio nocendi*) – circostanza comunque non verificatasi nel caso in specie - se è stato dichiarato nel ricorso o, anche se non viene



dichiarato, l'atto in frode che non incide comunque in modo apprezzabile sulle possibilità di soddisfo (sia pur falcidiato) dei creditori.

Ciò detto, per quanto sopra spiegato, si evidenzia che i coniugi Giannelli – Failla, costituendo i fondi patrimoniali, non hanno posto in essere alcun atto in frode con l'intento di nuocere i creditori.

Per altro, non possono definirsi in frode ai creditori neppure gli atti con cui i coniugi hanno costituito delle polizze caso morte e pensionistiche, in quanto come spiegato nel paragrafo 2, al contrario, le stesse sono state stipulate proprio al fine di costituire delle garanzie di soddisfo delle ragioni creditorie anche in caso di morte degli apparenti debitori, oltre che per garantire loro un reddito integrativo in caso di pensionamento destinato ai bisogni familiari e per la parte eccedente, per gli stessi creditori.

Né giammai i coniugi hanno versato in favore della compagnia assicurativa l'importo di 2,0 mln di euro quale premio assicurativo, essendo invece tale importo il valore complessivo dei capitali assicurati con i due contratti menzionati nella presente proposta, che verrebbe erogato nel caso in cui si verifichi l'evento morte in capo agli odierni ricorrenti.

Non si ravvisano quindi ragioni ostative all'accoglimento della proposta di concordato minore.

Infine, si segnala che il sig. Giannelli e la sig.ra Failla, giusto casellario giudiziale in atti (**all. n. 53**), non risultano avere procedimenti penali pendenti, né risultano sussistere indagini pubbliche a loro carico.

Non si ritiene, pertanto, sulla scorta della documentazione in atti, sussistente alcuna responsabilità, neanche nel senso di colpa grave, imputabile agli odierni ricorrenti, tale da determinare il verificarsi delle dette cause ostative, ai sensi del citato art. 77 CCII.

Infine, ai sensi dell'art. 75 comma I lett. d) CCII, gli odierni proponenti, con la sottoscrizione in calce della presente, dichiarano espressamente che non sono stati compiuti atti di straordinaria amministrazione di cui all'art. 94 comma II CCII negli ultimi cinque anni. Per quanto occorrer possa, tramite le visure ipotecarie e catastali acquisite è stato possibile accertare l'insussistenza di tali atti di amministrazione straordinaria.

8 Sulla fattibilità del piano

Come espressamente previsto dal riformato art. 76 CCII com. 2 lettera d), giusta il recentissimo correttivo introdotto con il decreto legislativo 13 settembre 2024, n. 136 alla proposta deve essere allegato, fra l'altro, l'attestazione relativa alla completezza e attendibilità



della documentazione depositata a corredo della domanda, nonché sulla fattibilità e sulla convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria predisposta da parte dell'Organismo di composizione della crisi, la cui funzione, nel caso che ci occupa, come detto, è svolta dalla dott.ssa Rita Passalacqua. Tale relazione è stata redatta dal detto professionista **con esito favorevole**, atteso che la stessa ha ritenuto la presente proposta veritiera ed il piano ivi contenuto fattibile e conveniente, giusta relazione allegata alla presente (**cfr. all. n. 4 e relativi allegati**). In ordine alla fattibilità si rileva che le risorse apportate dai proponenti e dai terzi sono invero adeguate e prontamente liquidabili ed idonee ad assicurare l'assolvimento degli impegni proposti, come si evince da quanto esposto nella domanda, nel piano e nei relativi allegati e prospetti riepilogativi e segnatamente nella tabella "R".

Per tutto quanto sopra esposto e per quant'altro potrà essere richiesto nel corso del presente procedimento, gli odierni proponenti, come in atti rappresentati, difesi e domiciliati, con il presente atto formulano

PROPOSTA

di concordato minore liquidatorio, nei modi e nei termini sopra indicati, ai sensi dell'art. 74 e ss. CCII

CHIEDE

che, per l'effetto, l'Ill.mo Giudice adito, esaminata la documentazione versata in atti:

- 1) accerti la sussistenza dei presupposti per accedere alla procedura di concordato minore liquidatorio e l'integrale deposito della documentazione richiesta ("ammissibilità della proposta e del piano");
- 2) ove ritenuto opportuno, ai sensi dell'art. 78 co. 1 (testo riformato), conceda ai proponenti un termine non superiore a 15 gg per apportare integrazioni al piano e produrre nuovi documenti;
- 3) ove ritenga ammissibile la presente proposta, disponga con decreto che il presente piano e la proposta siano pubblicati in apposita area del sito web del Tribunale o del Ministero della giustizia ed adotti i provvedimenti di cui all'art. 78 comma 2 CCII;
- 4) disponga, su istanza dei debitori, qui espressamente formulata, ex art. 78 comma 2 lettera d), sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, il divieto di avviare e proseguire azioni esecutive e cautelari, nonché di acquisire diritti di prelazione sul patrimonio dei debitori da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriori e dichiarare che



le prescrizioni rimangono sospese, le decadenze non si verificano e la sentenza di apertura della liquidazione controllata non può essere pronunciata;

5) verificata l'ammissibilità giuridica e la fattibilità economica del piano e il raggiungimento delle maggioranze di legge di cui all'art. 79 CCII in ordine all'espressione di consenso dei creditori ammessi al voto, in mancanza di contestazioni, omologhi il concordato minore, disponendo forme adeguate di pubblicità e, se necessario, la sua trascrizione.

Con riserva di modificare o integrare la presente proposta, nonché di allegare ulteriore documentazione ritenuta necessaria o utile.

Con perfetta osservanza.

Salvis juribus

Ragusa/Catania, 20.01.2025

avv. Daniele Cassì

avv. Adriana Burgi

Per adesione ed integrale accettazione delle obbligazioni assunte con la presente proposta:

Giancarlo Giannelli

Failla Salvatrice

Andrea Giannelli

Rita Maria Giannelli



Si producono, oltre alla domanda di concordato ex art. 76 CCII presentato in data 27.07.2024 iscritto al RG. 56/2024 e all'ordinanza del 31.07.2024 che l'ha dichiarato inammissibile, i documenti di seguito elencati:

Documenti di cui all'art. 75 CCII:

1. dichiarazione dei redditi degli ultimi tre anni dei proponenti;
2. Elenco dei creditori con indicazione delle cause di prelazione, delle somme dovute e dei domicili PEC;
3. Documentazione relativa a stipendi/pensioni/entrate proprie e della famiglia con indicazione di quanto occorra al mantenimento della stessa

Si producono le seguenti lettere d'incarico professionale:

- Lettera d'incarico Avv. Daniele Cassì
- Lettera d'incarico Rag. Vito Concetto Mauceri

Si offrono, inoltre, in allegato le seguenti tabelle:

- Tabella "A" – Riepilogo delle voci dell'attivo con allegati di dettaglio;
- Tabella "P" - Riepilogo delle voci del passivo con allegati di dettaglio;
- Tabella "R" – Riepilogo risorse, oneri, spese di procedura e di funzionamento, nonché dettaglio degli accantonamenti per oneri futuri ed imprevisti e varie.

Allegati citati in ricorso:

- All. 01 Visura Akos srl in liquidazione
- All. 02 Istanza nomina OCC
- All. 03 Nomina professionista
- All. 04 Relazione OCC
- All. 05 Visura Catastale Giannelli
- All. 06 Stima Immobili
- All. 07 Giannelli Nota iscrizione del 21.07.2007
- All. 08 Giannelli nota iscrizione del 18.12.2014
- All. 09 Visura Catastale Failla
- All. 10 Testamento



- All. 11 Trascrizione Conservatoria
- All. 12 Fondo patrimoniale 2022
- All. 13 partite sopresse.pdf
- All. 14 Costituzione fondo patrimoniale anno 2004
- All. 15 Polizza n.462596.pdf
- All. 16 Polizza Reale mutua n.50073155
- All. 17 Aviva prev. polizza 5018007
- All. 18 Valorizzazione fondo Giannelli
- All. 19 Aviva prev. polizza 10505573
- All. 20 Valorizzazione fondo Failla
- All. 21 Assegni circolari
- All. 22 Visura A.R.S. Investimenti Srl.in liq.
- All. 23 Decreto di Omologa
- All. 24 Bilancio Ars Investimenti Srl in liq.
- All. 25 Visura Akos Service Srl in liq.
- All. 26 Visura storica PRA
- All. 27 Certificato Proprietà' Moto AS67105
- All. 28 Unico 2024 Giannelli
- All. 29 F24 pagamento irpef
- All. 30 Elenco creditori
- All. 31 Atto precetto Siena NPL
- All. 32 Conteggio del Credito
- All. 33 Agenzia Entrate riscontro posizione debitoria
- All. 34 Avviso Bonario
- All. 35 Quietanze
- All. 36
- All. 37 Fidejussione Carige
- All. 38 Contenzioso pendente
- All. 39 Decreto Ingiuntivo Locam NPL S. srl
- All. 40 Atto di Precetto
- All. 41 Fideiussione Siena NPL
- All. 42 Incrementi fideiussione Siena npl
- All. 43 Stralcio proposta Akos
- All. 44 Stralcio attestazione Akos



All. 45 Decreto Ingiuntivo Fino 2 srl

All. 46 Circolarizzazioni Leviticus

All. 47 Piano di riparto

All. 48 BPM precisazione del credito

All. 49 Proposta Concordato

All. 50 Relazione Asseveratore

All. 51 Visura Ghibli

All. 52 E/C Germani Giannelli

All. 53 Casellario Giudiziale

